



COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA  
**VAL DI FIEMME**

**DECRETO DEL PRESIDENTE**

**N. 17 del 05/03/2025**

---

**Oggetto: L.P. 15/2005 E S.M. E I. ANNO 2025: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLE EMERGENZE ABITATIVE E DA METTERE A DISPOSIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI, CON FINALITÀ STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE.**

---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **cinque** del mese di **Marzo** alle ore **10.00**, il sig. **Fabio Vanzetta**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza Segretario Reggente della Comunità dr. Luisa Degiampietro, emana il seguente decreto.

---

## IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. la politica provinciale della casa in favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia, anche a proprietà indivisa, è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e Rovereto e dei Comprensori (enti locali).

Dato atto che con il D.P.P. n. 113 del 25.06.2010 sono state trasferite alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme – ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 – tra l'altro, le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata prima delegate al Comprensorio della Valle di Fiemme.

Premesso inoltre:

- che l'articolo 5 comma 4 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede – in casi di urgente necessità - la messa a disposizione in via temporanea - a canone sostenibile - di alloggi di ITEA S.p.A. a soggetti individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie;
- che l'articolo 6 comma 5 bis, secondo periodo, della succitata legge provinciale, prevede che ITEA S.p.A. possa locare alloggi, su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di 18 mesi, a nuclei sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica, secondo criteri e casi individuati con delibera di Giunta provinciale.

Visto l'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e s.m. che individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica e prevede – fra l'altro – che l'ente locale definisca annualmente il numero di alloggi da destinare a queste finalità; lo stesso articolo, al comma 6, dispone inoltre che resta fermo quanto previsto dagli atti attuativi dell'art. 6, comma 5 bis delle legge.

Vista inoltre la deliberazione di Giunta provinciale n. 1778 del 29.09.2023 - che individua i casi in cui ITEA S.p.A. – su proposta dell'ente locale – è autorizzata a locare alloggi a nuclei familiari in assenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica ai sensi dell'art. 6 comma 5 bis, secondo periodo, della legge.

Rilevato pertanto che vi sono due canali di intervento con modalità distinte:

- nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone sostenibile – durata massima della locazione disciplinata dall'attuale normativa in anni tre, prorogabile in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa – obbligo di presentare domanda di alloggio a canone sostenibile entro il termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale dell'anno in cui è stata disposta l'autorizzazione allo locazione per urgente necessità;
- nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica – applicazione canone concordato – durata massima della locazione 18 mesi.

Dato atto che si rende necessario determinare il numero di alloggi da destinare per l'anno 2025 ai nuclei familiari che si trovano nelle condizioni sopra richiamate.

Richiamato il decreto n. 53 del 20.06.2024 con il quale sono stati approvati i criteri di priorità per la valutazione delle domande di locazione temporanea degli alloggi a canone sostenibile, per i casi di urgente necessità.

Visto inoltre l'art. 1, comma 6, della L.P. 15/2005 il quale prevede che, previo parere favorevole dell'ente locale nel cui territorio è collocato l'immobile, l'ITEA s.p.a. può mettere a disposizione, con i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, alloggi o immobili, anche non destinati a uso abitativo, a favore di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché forze dell'ordine.

Considerato che non sono stati finora individuati alloggi da mettere a disposizione per tale scopo, ma che a fronte sia della precarietà che caratterizza il contesto immobiliare del nostro territorio sia delle molteplici casistiche che possono configurare un bisogno abitativo straordinario, pare opportuno introdurre un'ulteriore modalità di intervento prevedendo la possibilità di destinare per l'anno 2025, in caso di necessità, una quota di alloggi anche per i fini di cui all'art. 1, comma 6, della L.P. 15/2005.

Valutato inoltre di attribuire priorità alle richieste che pervengono da enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, che mirano a soddisfare il bisogno abitativo, anche temporaneo, di soggetti fragili o in condizioni di emarginazione o bisogno.

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12.12.2011 e s.m..

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 28 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027";
- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 di data 16.12.2024 di "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- decreto del Presidente n. 118 di data 30.12.2024 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2025-2027 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

## **DECRETA**

1. di individuare per l'anno 2025 - per i casi specificati dall'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (L.P. 15/2005 e s.m. e i.) e dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1778 di data 29 settembre 2023 - numero 1 alloggio da destinare alle emergenze abitative di cui all'art. 5 comma 4 o art. 6 comma 5 bis, della L.P. 15/2005 e s.m. e i.;
2. di precisare che l'eventuale assegnazione degli alloggi a canone sostenibile, messi in disponibilità da ITEA S.p.a., per i casi di urgente necessità di cui all'art. 5 comma 4, sarà effettuata nel rispetto della graduatoria formata secondo i criteri di priorità di cui al decreto del Presidente n. 53 del 20.06.2024, mentre l'assegnazione di cui all'art. 6 comma 5 bis della L.P. 15/2005 sarà effettuata secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Provinciale n. 1778 del 29.09.2023;
3. di individuare per l'anno 2025 – per le finalità di cui all'art. 1, comma 6 L.P. 15/2005 e s.m. e i. e secondo l'art. 27 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica - numero 1 alloggio da destinare agli enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale, nonché delle Forze dell'Ordine, dando priorità alle richieste che pervengono da enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale che mirano a soddisfare il bisogno abitativo, anche temporaneo, di soggetti fragili o in condizioni di emarginazione o bisogno.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **L.P. 15/2005 E S.M. E I. ANNO 2025: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ALLOGGI DA DESTINARE ALLE EMERGENZE ABITATIVE E DA METTERE A DISPOSIZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E ISTITUZIONI, CON FINALITÀ STATUTARIE DI CARATTERE SOCIALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/02/2025

Il Responsabile di Settore

arch. Susanna De Biasio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 28/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

arch. Susanna De Biasio

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL PRESIDENTE  
FABIO VANZETTA**

**IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA  
COMUNITÀ  
DR. LUISA DEGIAMPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 06/03/2025  
Degiampietro Luisa in data 06/03/2025